

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/04/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2023. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di gestione e commissioni dell'intermediario, per un importo complessivo di € 2.656,50, oltre ad €870,00 pari a due quote che il ricorrente sostiene che l'intermediario abbia erroneamente addebitato successivamente all'estinzione del finanziamento. Gli importi richiesti sono stati calcolati in applicazione del criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo che la banca avrebbe agito correttamente e che in sede di conteggio estintivo abbia già riconosciuto al ricorrente tutti gli oneri non goduti ripetibili. Inoltre, afferma che il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente sia errato in quanto secondo gli orientamenti dei Collegi i costi *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* secondo il criterio della curva degli interessi. L'intermediario aggiunge che le commissioni di intermediazione non devono essere restituite dalla banca resistente poiché si tratta di provvigioni incassate da un terzo, che sarebbe appunto *l'accipiens* cui rivolgere la domanda di restituzione. Infine, in sede di controrepliche l'intermediario allega la contabile di bonifico con la quale

avrebbe rimborsato €n870,00 al ricorrente a titolo di due quote incassate successivamente all'estinzione del finanziamento.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2023, in corrispondenza della rata n. 50. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto



“Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Sulla base dei documenti depositati e comunque dagli orientamenti consolidati dei Collegi emerge che i costi di istruttoria siano di natura *up front* e vanno rimborsati secondo il criterio di calcolo della curva degli interessi. Del pari sono *up front* le commissioni di intermediazione. A tal proposito, vista l’eccezione sollevata dall’intermediario, vale la pena evidenziare che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell’intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria (come nel caso in esame), nonché incassando le relative somme, «per quanto attiene alle [...] “commissioni di intermediazione” e [alle] “commissioni di distribuzione” che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D’altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l’indebito che sorge quando l’intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell’art. 125-*sexies* del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l’importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall’intermediario resistente. Mentre hanno natura *recurring* le commissioni di gestione, che tuttavia risultano già correttamente rimborsate dall’intermediario.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.



rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	3,74%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,96%						
<i>Spese di istruttoria</i>				900,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	323,64 €		323,64 €
<i>Commissioni intermediazione</i>				3.654,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	1.313,98 €		1.313,98 €
<i>Commissione gestione cessionaria</i>				220,80 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	128,80 €	128,80 €	0,00 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 1.637,62.

Infine, va esaminata la richiesta di retrocessione di € 870,00, pari a due quote che l'intermediario avrebbe trattenuto nonostante l'estinzione del finanziamento. Occorre sul punto precisare che tale domanda di restituzione non è totalmente coperta da conforme reclamo. In sede di reclamo difatti il ricorrente ha richiesto la restituzione della sola somma di € 435,00, pari ad una quota mensile indebitamente trattenuta dall'intermediario. In ogni caso si evidenzia per un verso che il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a sostegno della domanda restitutoria (quale, ad esempio, la busta paga con evidenza della trattenuta) e per altro verso che l'intermediario ha depositato la contabile del bonifico con il quale in data 24/08/2023 ha rimborsato la complessiva somma di €870,00 al ricorrente a titolo di quote erroneamente trattenute.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.637,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

II PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI